

1. Il Decreto contiene diverse disposizioni relative al comparto assicurativo e, nella specie, gli articoli da 30 a 35.

L'art. 30, in particolare, dispone che *"in alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento"*.

La norma si presta, tuttavia, ad alcune perplessità.

I primi commentatori della norma in argomento hanno individuato in capo al danneggiato una sorta di opzione tra un risarcimento in forma specifica "pieno" (che la Compagnia ha la facoltà di proporre) ed un risarcimento per equivalente "ridotto" del 30%.

La norma si pone in chiaro conflitto con l'art. 2058 cod.civ., che consente solo al danneggiato di richiedere la reintegrazione in forma specifica, *"qualora sia in tutto o in parte possibile"*, e rimette al Giudice di decidere se accogliere o meno la domanda qualora la reintegrazione risulti eccessivamente onerosa per il debitore.

Dal giorno successivo alla sua pubblicazione, il Decreto ha, peraltro, forza di legge finché non viene convertito in Legge dal Parlamento. In entrambi i casi ha una forza gerarchica tale da emendare il Codice civile secondo un rapporto di specie a genere.

Si deve peraltro intendere, a mio avviso, che la riduzione del 30% riguardi esclusivamente il danno alla "cosa" oggetto dell'offerta reintegrazione in forma specifica e non anche i danni materiali diversi da questo, ché, in tal caso, la disposizione si tradurrebbe in un inspiegabile arricchimento per le sole Compagnie di assicurazione.

2. Altra, e di più immediato rilievo per gli Intermediari, è la questione relativa all'obbligo di sottoporre al cliente tre diversi preventivi di assicurazione RC auto, sancita (con sanzioni a parer mio sproporzionate) dall'art. 35 del Decreto, giusta il quale *"gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet"*.

In disparte alla prevedibile mole di attività di ricerca che tale disposizione scarica sugli Intermediari, la previsione in lettura solleva diverse criticità.

3. In primo luogo, quando debba essere effettuato tale raffronto.

A parer mio, la dizione "prima della sottoscrizione del contratto" va intesa (così com'è stata intesa ai tempi dell'introduzione della normativa in tema di adeguatezza) nel senso di estendere tale obbligo ad ogni caso in cui il Cliente debba sottoscrivere un nuovo contratto, sia esso un contratto del tutto nuovo od il rinnovo d'un contratto precedente, che costituisce un "nuovo contratto" ad ogni effetto, indipendentemente dal fatto che esso contenga o meno variazioni, essenziali o no, del precedente rapporto.

In tal senso il "rinnovo" si distingue dalla "proroga" che riguarda esclusivamente la durata del vincolo contrattuale.

Tale lettura è confermata, a mio avviso, dalla soppressione del comma 1 dell'art. 49 del Reg. Isvap 5/2006, che limitava l'obbligo dell'informativa al solo "primo contatto con il cliente".

4. In secondo luogo, quale debba essere il contenuto di tale raffronto.

La disposizione in lettura menziona "la tariffa e le altre condizioni contrattuali", il che presuppone che il prodotto in questione sia un prodotto standardizzato, benché il confronto debba essere effettuato, oltretutto su ciò che i tre prodotti hanno in comune, sulle disposizioni che li distinguono.

I primi commentatori hanno già evidenziato il rischio che l'Intermediario (che resta pur sempre mandatario d'una Compagnia) si procuri soltanto alternative peggiorative rispetto a quello della propria Compagnia, ma il tema è più complesso, poiché (mentre l'intermediario può fruire di un monte sconti o di condizioni particolari *ad hoc* sui prodotti della propria mandante) non ha analoghe possibilità per quanto riguarda le Compagnie terze, né può rendere noti quegli elementi del contratto di intermediazione (trattamento provvigionale, assenza di vincoli etc.) che costituiscono parte integrante della comunicazione "trasparente" al consumatore delle condizioni contrattuali proposte prevista dagli artt. 9 ss. del Regolamento Isvap 23/2008.

Quanto agli elementi da raffrontare, richiamo l'art. 49, comma 4, del Reg. Isvap 5/2006, che menziona *"le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta"*.

5. Inoltre, quali siano gli adempimenti in materia di adeguatezza.

La questione va affrontata secondo tre direttrici distinte:

- a) La prima riguarda la Compagnia, cui l'art. 53 del Reg. Isvap 5/2006 fa obbligo di impartire *“istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest'ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo”*. Sarà dunque onere della Compagnia fornire istruzioni in ordine alle modalità di acquisizione e di trattamento di tali informazioni;
- b) La seconda riguarda i prodotti assicurativi delle Compagnie terze: non vedo come l'Intermediario possa assumersi la responsabilità di ritenere o meno *“adeguato”* un contratto d'una Compagnia terza, rispetto al quale non ha ricevuto alcuna formazione e di cui, in definitiva, non conosce il contenuto che a grandi linee e sulla base d'una verifica empirica condotta *“anche”* sul sito *internet* delle Compagnie terze. La valutazione di *“adeguatezza”* non potrà che riguardare le sole condizioni note al pubblico (Intermediari inclusi) e le esigenze assicurative del Cliente, con la precisazione –da riportare in evidenza nell'informativa- che l'Intermediario non è legato alla Compagnia terza da alcun vincolo di mandato e che le caratteristiche contrattuali oggetto di raffronto non hanno costituito oggetto di formazione, con la conseguenza per cui la valutazione di adeguatezza è svolta esclusivamente sulla base degli elementi contrattuali resi noti dalla Compagnia terza;
- c) L'ultima riguarda gli adempimenti degli Intermediari in relazione all'obbligo di attestazione dell'adeguatezza del prodotto commercializzato dalla propria Mandante. In tal caso, il Mod. 7B dovrà necessariamente contenere, oltre all'attestazione del Cliente in ordine alla ricezione delle informazioni di cui all'art. 35, comma 1, del Decreto, anche le seguenti precisazioni:
 - Che l'Intermediario che ha fornito i due preventivi di Compagnie terze non è loro legato da alcun vincolo di mandato;
 - Che il raffronto sulle caratteristiche contrattuali delle Compagnie terze è stato condotto sulla base delle informazioni contrattuali rese note al pubblico dalle stesse Compagnie terze;
 - Che, sulla base di tali informazioni, il prodotto delle Compagnie terze è stato ritenuto adeguato alle esigenze assicurative espresse dal cliente;
 - Che i prodotti delle Compagnie terze non hanno costituito oggetto di formazione in capo all'Intermediario;
 - Che il Cliente ha liberamente scelto sulla base della ritenuta adeguatezza del prodotto sottopostogli dall'Intermediario, emesso dalla sua Compagnia mandante.

6. Il profilo sanzionatorio merita infine un cenno.

L'art. 35, comma 3, del Decreto sanziona l'inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 con l'irrogazione, da parte dell'ISVAP *“a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo”* di una sanzione *“in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000”*.

In disparte all'evidente sproporzione della sanzione rispetto alla gravità del fatto, la norma è di infelice formulazione, poiché non è dato comprendere con chiarezza se il soggetto responsabile sia la Compagnia o l'Agente, e quale dei due sia il coobbligato in solido con l'altro.

L'ISVAP eleva la sanzione *“a carico della compagnia”* ma la norma sembra affermare una coobbligazione solidale tra Compagnia ed Agente per una condotta della Compagnia.

Verosimilmente il termine *“questo”* è un mero refuso (essendo più logica la locuzione *“che risponde in solido con questa”*) ma, nei termini in cui è formulata, la norma sembra lasciar intendere che il soggetto responsabile sia la Compagnia, nei cui confronti l'Intermediario avrebbe l'azione di regresso per l'intero disciplinata dall'art. 6, comma 4, della Legge 689/1981.

7. Allo stato non è possibile offrire una lettura più approfondita.

Onde non incorrere in responsabilità, suggerirei:

- di diffondere presso gli Associati le istruzioni necessarie all'adeguamento della modulistica in tema di adeguatezza, nei termini anzidetti;
- di responsabilizzare la Compagnia invitandola a formulare proposte in ordine alle iniziative formative da assumere in tema di adeguatezza dei prodotti assicurativi (ivi incluse le modalità per la perimetrazione degli elementi di raffronto con i prodotti di Compagnie terze);
- di formulare un quesito interpretativo all'ISVAP in relazione al profilo sanzionatorio delineato dall'art. 35, comma 3, del Decreto.